



Federazione Italiana Sport Equestri

---

**R.G. TRIB. FED. n. 29/2020**

**(Proc. P.A. 60/2020)**

### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

riunitosi in videoconferenza su piattaforma *Teams*, come previsto da Ordinanza del Presidente del Tribunale n. 02017 del 12 maggio 2020, così composto:

**Avv. Lina Musumarra** - Presidente

**Avv. Valentina Mazzotta** - Componente

**Avv. Anna Cusimano** - Componente Relatore

per decidere in ordine al deferimento del signor Marco Tassoni (tess. FISE n. 001475/B)

### **PREMESSO CHE**

- la Procura Federale della FISE, acquisita la segnalazione dell'Avv. Marco Di Paola, Presidente della Federazione Italiana Sport Equestri, con atto di incolpazione depositato in data 20 ottobre 2020, e allegata produzione documentale, ha deferito il signor Marco Tassoni, Istruttore Federale di III livello, per rispondere della violazione dell'art. 1.2 e dell'art. 1.3, lett. *c*) e *d*) del Regolamento di Giustizia FISE (d'ora in poi, per brevità, anche R.G.), con l'aggravante *ex art* 8, lett. *j*), per essersi lo stesso "*reso responsabile di comportamenti offensivi e minacciosi nei confronti di altro tesserato, Avv. Marco Di Paola. Comportamenti evidentemente lesivi della reputazione e della stessa onorabilità del Presidente della Federazione Italiana Sport Equestri*". Con reiterazione e pubblicazione sul proprio profilo *Facebook* di foto ritraente la persona offesa e relativo *post* offensivo e minaccioso, e ulteriore *post* dai toni palesemente minatori, sempre pubblicato sulla propria pagina *Facebook* in periodo di campagna elettorale.
- visto l'art. 48 R.G., il Presidente del Tribunale Federale ha fissato l'udienza di trattazione per la data del 1 dicembre 2020, da svolgersi secondo le modalità indicate nell'Ordinanza presidenziale 02017 del 12 maggio 2020 (trattazione scritta mediante scambio di note, *ex art*. 83, lett. *b*) o, in alternativa, nelle ipotesi ivi previste, trattazione da remoto *ex art*. 83, lett. *f*)), disponendone la comunicazione all'Incolpato e alla Procura Federale;
- il signor Tassoni non si è costituito in giudizio;
- in vista dell'udienza la Procura Federale non ha depositato note di trattazione.



## Federazione Italiana Sport Equestri

---

- All'udienza del 1 dicembre 2020 il Collegio giudicante come sopra composto, in collegamento telematico, verificata la ritualità della convocazione del signor Tassoni, ne ha dichiarato la contumacia.

All'esito dell'esame della documentazione agli atti, non ritenendo la necessità, ai fini del decidere, di ulteriore istruttoria, ha assegnato termine alla Procura sino al 7 dicembre 2020 per conclusioni.

- La Procura Federale ha, nei termini, depositato conclusioni, insistendo per il riconoscimento della responsabilità disciplinare del Deferito e rimettendosi al Tribunale per la determinazione della sanzione.

### **RILEVATO CHE**

- Le allegazioni agli atti della Procura Federale forniscono elementi sufficienti a ritenere provata la responsabilità dell'Incolpato in ordine a entrambi i capi di imputazione.

La condotta ascritta al Deferito è, infatti, ampiamente documentata da messaggi, file audio e pubblicazioni sui *social network*, oltre che dallo stesso non negata in fatto.

- Il Deferito non si è costituito in giudizio, rinunciando così a esercitare il proprio legittimo diritto di difesa.

### **RITENUTO CHE**

- Con riferimento al capo di incolpazione *ex art. 1.3 lett. c)*, che sancisce la sanzionabilità di “*ogni atto irrispettoso, offensivo, minaccioso o di violenza in genere o anche solo potenzialmente lesivo*”, dagli atti di indagine e dai documenti acquisiti emerge la piena responsabilità dell'incolpato, signor Marco Tassoni, il quale ha reiterato espressioni gravemente minacciose dell'incolumità non solo dell'Avv. Marco Di Paola e delle attività di questi. Risulta agli atti una minaccia esplicita in danno anche della famiglia del segnalante, le cui figlie, minorenni, erano allieve del signor Tassoni, come da lui dichiarato innanzi alla Procura Federale.

Le minacce sono state reiterate anche in sede di campagna elettorale, limitandone lo svolgimento, con evidente lesione dei diritti elettorali e di tesserato del Segnalante.

Il tutto corroborato anche da pubblicazioni di *post* a mezzo Internet.

- Assoluto spregio delle regole di correttezza, lealtà e probità che si impongono nella normale convivenza, prima ancora che nell'ordinamento sportivo, emerge dalla difesa del Deferito innanzi alla Procura Federale, ove si afferma che le intimidazioni del signor Tassoni e, in particolare “*il*



## Federazione Italiana Sport Equestri

*concreto timore derivante da effettive conoscenze da parte di Tassoni di soggetti disposti a fargli del male su richiesta dello stesso Tassoni*”, dovrebbero far “*sorriderè*”, in quanto se il Segnalante fosse stato al corrente di “*losche frequentazioni?*” non gli avrebbe affidato la preparazione sportiva propria e delle proprie figlie. Va da sé che le minacce sono state proferite solo al termine del rapporto professionale tra il Segnalante e il Deferito, e non nel corso dello stesso. E nelle stesse non è dato scorgere alcun elemento che possa ragionevolmente far “*sorriderè*”, indipendentemente dalla conoscenza delle frequentazioni del Deferito.

Le minacce proferite sono pesanti, precise, circostanziate, dirette a più Tesserati, tra cui anche tre minorenni.

- Del pari, con riferimento al capo di incolpazione *ex art. 1.3 lett. d)*, che sancisce la sanzionabilità di “*ogni dichiarazione lesiva della reputazione, onorabilità e del prestigio di Ufficiali di Gara, Organi Federali Centrali e Periferici, Associazioni, Enti Affiliati o Aggregati, Tesserati, (...)*”, la documentazione agli atti conferma la responsabilità del signor Marco Tassoni, il quale con le proprie dichiarazioni ha ripetutamente offeso l'onore e il decoro dell'Avv. Di Paola, sia in quanto Tesserato che quale Presidente della Federazione Italiana Sport Equestri;
- le espressioni contengono un carattere offensivo, apparendo al tempo stesso prive della ben che minima finalità di critica e/o di cronaca; gli appellativi utilizzati evidenziano un attacco diretto sia al Tesserato che all'immagine del Presidente, sono censurabili e si risolvono in un insulto gratuito alla persona che ne costituisce l'oggetto.

È opportuno, infatti, ricordare che se da un lato ciascuno è libero di esprimere le proprie opinioni, tali opinioni non debbono avere carattere di insulto. Nel caso in esame appare palese come le espressioni utilizzate si risolvano in un'aggressione gratuita in danno del Segnalante, lesiva della reputazione, dell'immagine e della dignità personale;

- né coglie nel segno quanto depositato, innanzi alla Procura Federale, dalla Difesa del Deferito, nella parte in cui rileva che il comportamento tenuto, e non negato, sia stato rivolto al “*signor Marco Di Paola (...), senza che in tutto ciò vi fosse alcuna attinenza al ruolo rivestito da quest'ultimo*”.

La circostanza, oltre a essere smentita, in fatto, dalla documentazione in atti, dalla quale si evince chiaramente l'attacco sia alla persona che al Presidente, è irrilevante in punto di diritto, atteso che l'art. 1.2 del Regolamento di Giustizia FISE sancisce l'illiceità dei comportamenti ivi indicati, tenuti “*nei confronti di chiunque*”. E l'art. 1.3, alla lettera *d)*, ribadisce la sanzionabilità dei comportamenti ivi riportati, lesivi “*della reputazione, onorabilità e del prestigio di Ufficiali di Gara, Organi Federali Centrali e*



## Federazione Italiana Sport Equestri

---

*Periferici, Associazioni, Enti Affiliati o Aggregati, Tesserati?*. E l'Avv. Di Paola, oltre a essere il Presidente della FISE, è altresì un Tesserato.

### CONSIDERATO CHE

- Il comportamento è aggravato dall'aver commesso il fatto a mezzo di *Internet*, mediante la pubblicazione di foto e *post* oltraggiosi e minatori in danno del segnalante sul proprio profilo *Facebook*. Circostanza che determina, ai sensi dell'art. 8 R.G., l'inasprimento della sanzione fino al triplo del massimo previsto.
- Né può tacersi che il signor Tassoni riveste la carica, all'interno della FISE, di Istruttore Federale, i cui comportamenti dovrebbero a più ragione essere improntati ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni funzione e ogni rapporto comunque riferibili all'attività sportiva e tra Tesserati, costituendo l'Istruttore espressione della Federazione che rappresenta, oltre che ineludibile punto di riferimento per gli allievi, ed esempio per sensibilizzare al rispetto e alla condanna di ogni forma di violenza, anche solo verbale.
- La lesività del comportamento del signor Tassoni si manifesta ulteriormente aggravata dall'ulteriore circostanza che lo stesso è reiteratamente recidivo, essendo più volte stato condannato da questo Tribunale per illeciti della stessa natura di quello per cui è oggi causa, perpetrati in danno sia di Organi Federali Centrali che di Tesserati (cfr. sentenza n. 55/16 con cui è stato condannato per dichiarazioni false, offensive e diffamatorie nei confronti del Segretario Generale FISE *pro tempore*; sentenza n. 23/15 con cui è stato condannato per dichiarazioni lesive, offensive e diffamatorie nei confronti Presidente della FISE *pro tempore*; sentenza n. 24/15 con cui è stato condannato per dichiarazioni lesive, offensive e diffamatorie nei confronti di un Tesserato).

La circostanza determina, ai sensi dell'art. 14 R.G., un inasprimento della sanzione da irrogare

### P.Q.M.

il Tribunale Federale, come sopra composto, visto l'art. 1 del Regolamento di Giustizia FISE, considerata – ai fini dosimetrici dell'applicazione della sanzione ritenuta proporzionata alla gravità degli illeciti commessi – l'aggravante di cui all'art. 8 lett. *j*) dello stesso Regolamento, irrogato l'inasprimento della pena previsto, in caso di recidiva, dall'art. 14 R.G., tenuto conto altresì, *ex art.* 7.1 lett. *c*) del Regolamento di Giustizia FISE del ruolo di Istruttore Federale rivestito dal responsabile degli illeciti e degli effetti della sua condotta



Federazione Italiana Sport Equestri

---

**APPLICA**

al signor Marco Tassoni, come in epigrafe identificato, la sanzione della sospensione *ex art.* 6, comma 1, lett. *e)* e *f)* dall'autorizzazione a montare e da ogni carica sociale e/o federale, ivi compresa la qualifica di istruttore, per 18 (diciotto) mesi, e dell'ammenda *ex art.* 6, comma 1, lett. *c)* di € 3.000,00 (tremila/00).

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale ed al Deferito, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di Giustizia FISE.

Così deciso, il giorno 9 dicembre 2020.

**PRESIDENTE:** *F.to* Avv. Lina Musumarra

**COMPONENTE:** *F.to* Avv. Valentina Mazzotta

**COMPONENTE RELATORE:** *F.to* Avv. Anna Cusimano